

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1356)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE e TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1973

Fiscalizzazione di oneri sociali per le aziende meridionali

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il carico degli oneri fiscali incide in Italia sul costo del lavoro in misura notevolmente più alta di quanto non avvenga negli altri Paesi europei. Basti considerare a tal uopo che nel 1971 gli oneri sociali in lire-ora per le aziende manifatturiere incideva in Italia nella misura di lire 401 e cioè nella percentuale del 30 per cento, in Francia per lire 304 con la percentuale del 25 per cento, in Germania per lire 276 nella percentuale del 17 per cento, in Belgio per lire 286 con la percentuale del 20 per cento e nel Regno Unito per lire 114 con la percentuale del 10 per cento.

Tale sproporzione nel carico degli oneri sociali provoca ovviamente una situazione di sfavore per quanto riguarda i lavoratori italiani, i cui salari vengono ad essere corrispondentemente tenuti ai livelli più bassi

di quelli degli altri Paesi europei; mentre non giova alle imprese poichè il totale del costo lavoro tra retribuzione ed oneri sociali resta pressochè eguale.

D'altra parte è noto che tale situazione incide con particolare peso sulle piccole e medie industrie e costituisce una notevole remora per lo sviluppo di esse e quindi un ulteriore ostacolo per lo sviluppo dell'occupazione in Italia.

Tale remora ovviamente diventa più dannosa in quelle regioni nelle quali più drammaticamente si manifesta il doloroso fenomeno della disoccupazione, e perciò particolarmente nel Mezzogiorno d'Italia.

È noto infatti che il fenomeno più drammatico e la conseguenza più dolorosa della crisi socio-economica che travaglia le province meridionali è proprio costituito dalla disoccupazione che, lungi dall'essere arre-

stata e frenata, va dilagandosi e crescendo paurosamente.

Per la concorrenza delle suddette due esigenze — quella dell'alleggerimento degli oneri sociali da un lato e quella della necessità di fronteggiare, attraverso lo sviluppo delle piccole e medie imprese, la disoccupazione nel Mezzogiorno — si ritiene opportuno presentare una proposta di fiscalizzazione parziale e progressiva degli oneri sociali nel Mezzogiorno d'Italia.

Infatti il fenomeno della disoccupazione, reso più evidente e drammatico specialmente dopo l'esplosione dell'epidemia colerica in Campania ed in Puglia, non può fronteggiarsi con il sistema mortificante ed improduttivo dei cantieri di lavoro che ricordano l'avvilente sistema dei lavori a regia; il problema dell'occupazione nel Mezzogiorno può e deve essere risolto con l'iniziativa delle sue genti e quindi soprattutto con la creazione di piccole e medie attività imprenditoriali, che da una parte rappresentano l'*optimum* dal punto di vista occupazionale — per il basso rapporto che esse richiedono tra capitali investiti e posti di lavoro creati — e dall'altra costituiscono il tessuto connettivo e la scuola imprenditoriale più valide in ogni economia prospera ed in sviluppo.

Per incoraggiare tale sviluppo, pertanto, oltre ed insieme alle incentivazioni creditizie e fiscali di ordine generale ed oltre più acconce ed efficaci misure per avvicinare il risparmio meridionale direttamente alle aziende trasformandolo in capitale di rischio, si ritiene che possa essere valida l'iniziativa di una graduale e progressiva fiscalizzazione degli oneri sociali quale viene prospettata ed articolata nel presente disegno di legge.

* * *

Il disegno di legge, articolato in cinque articoli tende a raggiungere il duplice scopo sopraindicato e cioè quello dell'incoraggiamento all'iniziativa imprenditoriale e del-

l'incentivazione a nuove occupazioni nel Mezzogiorno.

A tali fine esso prevede che la misura di fiscalizzazione debba essere estesa nella misura del 20 per cento a tutte le aziende industriali, artigiane, agricole, commerciali e di servizi esistenti nei territori del Mezzogiorno compresi nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Oltre tale prima fascia del 20 per cento, estesa a tutte le aziende, si dà l'inizio alla fiscalizzazione progressiva per le nuove occupazioni che andranno ad assumersi, estendendosi quindi il quantitativo del personale dipendente, da ciascuna azienda; tale fiscalizzazione progressiva viene dosata nella misura del 30, 40 e del 50 per cento delle retribuzioni assoggettate a contribuzione, in relazione ad aumenti di personale rispettivamente del 10, del 30 e del 50 per cento.

L'impostazione di cui sopra della proposta fiscalizzazione — e cioè la sua rispondenza a nuove occupazioni — ne riduce sensibilmente il peso gravante sulla collettività, dal momento che da un lato le nuove occupazioni vengono a ridurre i corrispondenti oneri previdenziali delle indennità di disoccupazione e delle integrazioni di salari; mentre d'altra parte l'estensione stessa della platea contributiva per la dilatazione dell'occupazione viene a ridurre i costi generali previdenziali ed a rendere quindi più economiche le gestioni. Pertanto la misura proposta viene, in gran parte, ad autofinanziarsi.

Resta ovviamente un'aliquota a carico della collettività; ma essa costituisce proprio quel contributo straordinario che l'intera economia nazionale è tenuta a corrispondere a titolo di incoraggiamento, ma in realtà in riparazione, per la ripresa dell'economia meridionale.

I proponenti ritengono quindi che a tale onere limitato possa tranquillamente provvedersi con le normali risorse di bilancio.

Si nutre pertanto fiducia nell'accoglimento del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga immediatamente successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 1974 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1977, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie da tutte le aziende industriali, artigiane, agricole, commerciali e di servizi, che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 2.

Lo sgravio contributivo è stabilito nelle seguenti misure:

a) per il personale assunto e in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura del 20 per cento delle retribuzioni assoggettate a contribuzione;

b) per il maggior personale che risulterà occupato presso ogni azienda, rispetto a quello medio di ciascuna azienda per l'ultimo biennio, nella misura progressiva del 30, del 40 e del 50 per cento delle retribuzioni assoggettate a contribuzione, a seconda che il personale dipendente risulterà maggiorato del 10, del 20 o del 50 per cento.

Art. 3.

Lo sgravio contributivo di cui all'articolo precedente si distribuisce tra i datori di lavoro e i lavoratori nella misura rispettivamente del 34 per cento e del 6 per cento delle retribuzioni per lo sgravio stabilito nella misura del 20 per cento e nella misura rispettivamente del 43 e del 7 per cento per lo sgravio stabilito nella misura progressiva del 30, del 40 e del 50 per cento.

Art. 4.

Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale

e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta quantificazione degli stessi.

Art. 5.

L'importo dello sgravio concesso in applicazione dei precedenti articoli è posto a carico rispettivamente dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, che vi faranno fronte con il maggior gettito contributivo e con le corrispondenti riduzioni degli oneri delle altre gestioni (indennità di disoccupazione, cassa d'integrazione salariale, ecc.).

Le eventuali eccedenze saranno a carico dello Stato: per far fronte alla spesa occorrente, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977 mutui fino alla concorrenza dell'ammontare dell'onere predetto, equamente ripartito nei quattro anni.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolati a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appontare, con propri decreti, negli anni finanziari 1974, 1975, 1976 e 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.